



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.161/2026

sul ricorso in riassunzione in materia di pensioni, iscritto al n.

69956/C del registro di Segreteria, depositato in data 13 giugno 2025.

Ad istanza di

M. M. (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente in via

OMISSIS elettivamente domiciliato in Caltanissetta nel viale Trieste n.

131, presso lo studio dell'avv. Rosalia Mariateresa Grande (C.F.

GRNRLM64R55B429H; PEC: rosalia.grande@avvocaticl.legalmail.it;

fax 0934599188), il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le

comunicazioni e le notificazioni presso il suddetto indirizzo PEC.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax

0917798749), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco

Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto

sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 giugno 2026, l'avv. Daniele Solli in sostituzione per delega orale del procuratore di parte ricorrente e l'avv. Enrico Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo in riassunzione del presente giudizio il ricorrente rappresentava di avere depositato, in data 28.05.2024, ricorso *ex art.* 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, che veniva integralmente trascritto.

I.a. Nell'originario ricorso era rappresentato quanto segue.

Il ricorrente aveva vissuto a carico del proprio padre, sig. M. V., fino alla data della sua morte, avvenuta il OMISSIS, evidenziando che la sua famiglia era composta dall'istante e dal genitore deceduto e che con loro non viveva alcun altro e che lo stesso padre aveva provveduto al mantenimento del ricorrente il quale, oggi titolare di pensione di invalidità civile, negli anni 2020 e 2021 non aveva percepito alcun reddito.

Il defunto genitore del ricorrente era stato titolare di pensione *ex* INPDAP CAT. OMISSIS, INPS- Cat. n. OMISSIS e l'istante, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% *ex artt.* 2 e 12 L. 118/1971, aveva presentato in data 26.05.2021 domanda all'INPS per il riconoscimento della pensione di reversibilità in quanto persona totalmente inabile.

L'Istituto resistente aveva rigettato la domanda e avverso tale rigetto

l'istante aveva proposto ricorso al comitato Provinciale che non aveva

adottato alcun provvedimento.

La difesa attorea aggiungeva che l'istante è affetto da cirrosi epatica

criptogenetica, ipertensione portale secondaria a cavernomatosi

porto-mesenterica, varici esofagee, gastropatia ipertensiva severa e

sindrome ansiosa depressiva come da certificati e cartelle cliniche in

atti.

Secondo la difesa attorea, ai sensi dell'art. 13 R.D.L. n. 69/1939 e

s.m.i., il ricorrente aveva diritto alla pensione di reversibilità, in

quanto figlio maggiorenne totalmente inabile che aveva vissuto a

carico del defunto genitore che provvedeva al suo sostentamento in

maniera continuativa.

A tal proposito con riferimento alla valutazione della vivenza a carico

veniva richiamata la delibera INPS n. 478 del 31.10.2000 che considera

a carico i maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a

quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido

civile totale evidenziando che tale criterio era stato confermato dalla

giurisprudenza di legittimità.

La difesa attorea prospettava che dalla documentazione medica in atti

risulta che il ricorrente era totalmente inabile al momento della morte

del padre, come peraltro, riconosciuto dal verbale della commissione

medica, e che i redditi di cui godeva erano inferiori ai limiti di reddito

previsti.

Da quanto sopra deriva che il ricorrente aveva diritto alla pensione di

reversibilità nella misura del 70% di quella goduta dal defunto padre, con decorrenza dal 01.06.2021 e conseguenzialmente l'Istituto resistente doveva essere condannato al pagamento dei ratei con la stessa decorrenza oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e per i successivi dalla maturazione dei singoli ratei da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare che il sig. M. M. era totalmente inabile al momento della morte del padre sig. M. V., avvenuta l'08.05.2021 e viveva a carico dello stesso e, perciò, ne ha diritto alla pensione di reversibilità a far data dal giugno 2021.

-conseguentemente, condannare l'INPS al pagamento dei ratei di pensione di reversibilità nella misura del 70% della pensione goduta dal defunto padre del ricorrente, con decorrenza oltre interessi legali dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e per i successivi dalla maturazione dei singoli ratei da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;

- in via istruttoria, disporsi CTU al fine di determinare se il ricorrente già al momento della morte del padre era inabile;

- con vittoria di spese e compensi.

I.b. Il procedimento assumeva il n. 819/2024 del R.G. del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro.

Con memoria depositata in data 11.06.2024 si costituiva in giudizio

l'INPS eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei conti.

Con sentenza a verbale n. 476/2024 del 18.11.2024 il Giudice civile adito dichiarava il suo difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

Il ricorrente, avendo interesse ad una pronuncia sul merito, allora adiva in riassunzione questa Corte, reiterando le conclusioni già formulate innanzi al giudice ordinario.

II. Con decreto del 23 giugno 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 13 novembre 2025.

III. Con memoria depositata in data 4 novembre 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

L'Istituto, dopo una breve richiamato dei contenuti del ricorso, deduceva sulla sua infondatezza esponendo quanto segue.

In data 07/02/2022 la commissione dell'ASP inviava all'INPS a mezzo PEC copia del verbale con cui esprimeva parere negativo sulla sussistenza delle condizioni di "inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa" del richiedente e in data 18/03/2022 la domanda di pensione veniva respinta per assenza del requisito sanitario.

Con riferimento a quest'ultimo profilo l'Istituto argomentava che esso era da accertarsi con riferimento al momento del decesso del dante causa e tale requisito era quello richiesto dall'art. 22 della legge 903/1965 e dall'art. 8 co. 1 della legge 222/1984, il quale era stato

escluso dalla competente commissione medica, per cui l'INPS aveva dovuto rigettare la domanda.

L'Istituto deduceva di non avere accertato la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge per la prestazione richiesta, e segnatamente quello della vivenza a carico, che doveva essere dimostrato e allegato in quanto esplicitamente contestato dall'INPS.

Nel caso di ricorso a CTU medico-legale, l'INPS nominava quali CTP, congiuntamente e/o disgiuntamente, i dott. Cristina Catalano (tel. 0659057426 - email: *cristina.catalano@inps.it*) e Lucilla Mugnaini (tel. 0659057782 - email: *lucilla.mugnaini@inps.it*) in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, UOC "Contenzioso Giudiziario Medico Legale", con sede in Roma al Largo Josemaria Escriva de Balaguer, n. 11 con richiesta di inviare le relative comunicazioni anche al seguente indirizzo PEC: *contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it* con richiesta di autorizzarli alla partecipazione da remoto alle operazioni peritali.

IV. All'udienza del 13.11.2025, su richiesta della difesa del ricorrente, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 14 gennaio 2026.

V. All'udienza del 14.01.2026 la difesa del ricorrente insisteva nei motivi formulati in ricorso e nella richiesta di parere di CTU medico-legale chiedendo l'acquisizione dall'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi del *de cuius* M. V. relativi agli anni dal 2017 al 2019, al fine di avvalorare la vivenza a carico mentre la difesa dell'INPS si riportava agli atti. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

VI. All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026 con ord.

15/2026 questo Giudice disponeva di acquisire in via istruttoria un

parere medico-legale da affidare, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs.

66/2010, al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa

distaccato presso questa Sezione giurisdizionale avente ad oggetto il

seguente quesito: Accertare se alla data del decesso del sig. M. V.

(08/05/2021), padre pensionato del ricorrente, il sig. M.M., odierno

ricorrente, fosse nella condizione di inabilità assoluta e permanente

allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa con riferimento alle

patologie sussistenti a quella data e indicate nel ricorso.

Era assegnato il termine del 30 maggio 2026 per il deposito del

suddetto parere e veniva fissata l'udienza di prosecuzione per il 18

giugno 2026.

VII. In data 27 maggio 2026 il CML, in ottemperanza a quanto

disposto con ordinanza n. 15/2026, depositava il parere richiesto

valutando che "che il ricorrente, alla data della morte del padre

(08.05.2021), fosse nelle condizioni di inabilità assoluta e permanente

allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa".

VIII. In data 17 giugno 2026 parte ricorrente depositava note di

udienza con cui richiamava il parere positivo del CML sulla

sussistenza del requisito sanitario e insisteva sul possesso del

requisito economico richiamando il certificato storico di famiglia e la

certificazione reddituale dell'Agenzia delle entrate già versati in atti e

l'estratto contributivo che veniva, invece, allegato in quel momento.

Secondo la difesa attorea tali documenti dimostrerebbero la non

autosufficienza economica del ricorrente, evidenziando che, a fronte della documentazione prodotta, l'INPS non aveva fornito alcuna prova contraria né aveva articolato contestazioni specifiche sugli elementi documentali versati in atti.

IX. All'udienza di discussione del 18 giugno 2026, il difensore del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e chiedeva di essere autorizzato al deposito, in udienza, dell'estratto conto previdenziale già prodotto nel fascicolo telematico, al fine di provare il requisito economico. Il rappresentante dell'INPS si opponeva al deposito del documento in questione, chiedendo un termine per contraddire e, per il resto, si riportava agli atti.

Il Giudice si riserva di decidere sulla richiesta di ammissione documentale ritenendo comunque la causa matura per la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente, quale orfano maggiorenne inabile a qualsiasi attività lavorativa che viveva a carico del genitore deceduto al momento della sua morte, ad avere riconosciuta la reversibilità del trattamento pensionistico pubblico nella quota spettante a seguito del decesso del padre, sig.ra M.V., avvenuto in data 8 maggio 2021.

1.1. In via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte *ex art. 17 c.g.c. e art. 59 L. 69/2009.*

È stato, infatti, rispettato il termine fissato da quest'ultima disposizione normativa secondo cui "1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione ... 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito" (enfasi aggiunta).

Infatti, nel caso in esame la sentenza n. 819/2024 con cui il Tribunale di Caltanissetta, Sezione lavoro, ha pronunciato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione di questa Corte, è stata pubblicata in data 18.11.2024 mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato in data 13.06.2025 per cui è stato rispettato il suddetto termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione.

1.2. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della nota difensiva e della relativa produzione del ricorrente depositata nel

fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza di discussione.

Questo Giudice rileva che il codice di giustizia contabile prevede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 154, 156, 164 del c.g.c. e degli artt. 8, co. 5 e 11 dell'All. 2-Norme attuazione del c.g.c., che nel processo pensionistico contabile entrambe le parti del giudizio, sia quella privata che quella pubblica, sono onerate di produrre in giudizio, all'atto della loro costituzione, gli elementi di prova che supportano le relative domande ed eccezioni, ivi compresi i documenti che devono essere contestualmente depositati.

Inoltre, l'art. 164 al comma 5 prevede per il giudice la possibilità di ammettere mezzi di prova "che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti" mentre i commi 6 e 7 contemplano la possibilità di concedere alle parti termini per la produzione di prove contrarie e di note difensive, anche in relazione alle difese svolte dai convenuti nelle rispettive comparse costitutive.

Norme di chiusura sono costituite dall'art. 11, 2° periodo, All. 2-Norme attuazione del c.g.c., secondo cui "Il Presidente della Sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza" e l'art. 8, co. 5, secondo periodo delle stesse norme di attuazione secondo cui "Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione".

Risulta evidente, come affermato dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 337/2024), che la disciplina richiamata, la quale ricalca quella prevista per il rito del lavoro (artt. 415 e 416 c.p.c.), prevede che l'attore e il convenuto

debbano indicare nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione i documenti di cui intendono avvalersi e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determina la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione successiva non sia autorizzata dal Giudice in quanto giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione e fermo restando il potere d'ufficio del giudice di acquisire nuovi mezzi di prova ove essi siano indispensabili per la decisione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. L, sent. n. 25346/2019) in considerazione del fatto che nel giudizio pensionistico contabile il principio dispositivo è temperato dall'esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito pensionistico.

Nel caso di specie con l'ord. 15/2026 erano stati assegnati alle parti il termine di 10 giorni prima dell'udienza del 18 giugno 2026 per il deposito di eventuali note difensive.

Alla luce delle superiori considerazioni risulta evidente che la nota difensiva e la relativa produzione documentale di parte ricorrente del 17 giugno 2026 sono del tutto irrituali e tardivi e si pongono in contrasto con il principio del contraddittorio e della parità delle parti.

Inoltre, il documento di cui è stata chiesta l'autorizzazione al deposito si riferisce ad un estratto contributivo del ricorrente per il quale non sono state esplicitate le "gravi ragioni" che ne hanno impedito la produzione contestualmente al deposito del ricorso.

Conseguentemente la suddetta nota difensiva e la relativa produzione documentale vanno dichiarate inammissibili e non verranno prese in considerazione per la decisione della causa.

2. Prima di affrontare le questioni di merito appare necessario richiamare la disciplina di riferimento.

2.1. Nel caso di specie viene in rilievo il diritto alla pensione di reversibilità che è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti.

Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale “la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto ... Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare” (cfr. Corte cost., sent. 180/1999).

In base all’art. 1, comma 41, della legge 335/1995, anche per le pensioni a carico delle gestioni pubbliche si applica la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti prevista dal regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della individuazione delle diverse categorie di aventi diritto al trattamento di reversibilità bisogna, quindi, fare riferimento alla legge n. 903/1965 recante “Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale” che, con riferimento alle prestazioni ai superstiti, all’art. 22 prevede che “nel caso di morte

del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ..., spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi" disponendo che il requisito della vivenza a carico fosse integrato se il genitore "prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

Infine, l'art. 8 della L. n. 222/1984 reca la "definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali", da cui derivano, secondo un orientamento più rigoroso, i caratteri dell'inabilità meritevole di essere ristorata con il trattamento di reversibilità, considerandosi inabili "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

In ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che [il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)] (cfr. Cass. civ., Sez.VI-Lav., ord. 18400/2022).

2.2. Dalla richiamata disciplina risulta evidente che la spettanza del

trattamento pensionistico di reversibilità nei confronti dell'orfano maggiorenne non studente è fondata sulla sussistenza sia del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa sia del requisito economico della vivenza a carico essendo entrambi i requisiti presupposti del diritto alla pensione di reversibilità del figlio orfano maggiorenne e, quindi, elementi costitutivi dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di entrambi deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice a nulla rilevando che l'Istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza di uno dei suddetti presupposti (cfr. Cass. civ., *ex multis*: Sez. VI, ord. 11966/2015 e Sez. L, ord. n. 33580/2023).

Ciò comporta che, pur essendosi le prospettazioni alternative di entrambi le parti concentrate sulla sussistenza del requisito sanitario, affermato dal ricorrente e negato dall'Istituto previdenziale, lo scrutinio di questo Giudice deve essere esteso sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui è causa.

3. Ciò posto sulla disciplina normativa da applicare al caso di specie, il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito svolte.

3.1. Nel caso di specie la questione controversa tra le parti è costituita dalla sussistenza del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 8 L. 222/1984.

Tale requisito sanitario deve sussistere al momento del decesso del genitore pensionato perché possa ritenersi integrata la fattispecie

costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità [tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un “proficuo lavoro”] poiché [la L. n. 222 del 1984, art. 8 ... attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità alle generali attitudini del soggetto] (Cass. civ., Sez. L, ord. 27448/2017).

Inoltre, tale requisito è stato interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso che “l’accertamento del requisito della inabilità (di cui all’art. 8 della legge n. 222 del 1984), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del

mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" e, quindi, "... si tratta di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa ma se potesse utilizzare proficuamente la residua efficienza psico-fisica e, quindi, se conservasse una pur minima capacità di guadagno" (cfr. Cass. civ., *ex multis*: ord. 28614/2020 e ord. n. 26181/2016).

Tale impostazione è stata recepita ampiamente dalla giurisprudenza contabile, la quale ha affermato che "...nel caso di mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro (come avviene in ambito assistenziale, nell'invalidità civile, in cui il soggetto inabile è colui che presenta un grado di invalidità del 100% e che si trova quindi in uno stato di invalidità "totale e permanente"), il giudice è chiamato a verificare "(...) la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 della Carta e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., n. 380/2021).

Ciò premesso, nella fattispecie di cui è giudizio deve ritenersi sussistente il suddetto requisito sanitario.

Questo Giudice condivide il parere medico-legale reso dal CML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione che si è espresso sulla sussistenza in capo al ricorrente, alla data del decesso

del padre (08/05/2021), del requisito sanitario dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il parere del CML si presenta completo ed è basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato con riferimento a tutte le patologie oggetto di deduzione nel ricorso.

In tale parere l'Organo medico-legale, dopo la visita diretta del 27 marzo 2026 e dopo un'attenta analisi della documentazione sanitaria in atti con particolare riferimento a quella prossima alla data del decesso del padre del ricorrente, ha posto il giudizio diagnostico di "Cirrosi epatica in classe funzionale CIO con cavernomatosi della porta; ipertensione portale severa con ascite e sanguinamento gastrointestinale (come da referto ISNETT di Palermo del 26.03.2026)".

L'Organo medico-legale, poi, ha riportato la letteratura medica sulla cirrosi epatica e ha valutato che "dalla documentazione agli atti relativa al 2021, si ricava che il ricorrente aveva già una condizione clinica di cirrosi epatica criptogenetica in fase di scompenso, caratterizzata da emorragie digestive con anemia secondaria e versamento ascitico e complicata da trombosi porto-spleno-mesenterica con cavernoma portale. Tale grave quadro epatologico, che costringeva l'interessato a frequenti ricoveri con controlli ravvicinati, era reso ancor più invalidante dalla presenza di una sindrome ansioso depressiva".

Tale complessivo quadro patologico ha portato il CML a ritenere

sussistente in capo al ricorrente la situazione di inabilità richiesta per l'accesso al trattamento richiesto.

Trattasi di valutazioni e conclusioni che questo Giudice ritiene di poter condividere in quanto espresse dall'Organo medico legale incaricato sulla base di considerazioni congrue e coerenti, proprie della scienza medica.

Tale parere medico-legale del CML in data 9 aprile 2026 è stato trasmesso alle parti e non è stato contestato dall'INPS che non ha espresso alcuna osservazione critica mentre le difese articolate nella memoria di costituzione hanno riguardato soltanto questioni di diritto.

3.2. Con riferimento alla sussistenza del requisito economico della vivenza del ricorrente a carico del padre deceduto al momento del decesso di quest'ultimo, si osserva quanto segue.

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che [... la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979) (Cass. civ., Sez. lav., n. 15440/2004).

Inoltre, la giurisprudenza costante della stessa Corte ha affermato che il requisito della vivenza a carico "non si identifica indissolubilmente

con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria” dovendo il soggetto richiedente il riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità dimostrare in giudizio che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al suo mantenimento (cfr. Cass. civ., *ex multis*, Sez. 6, ord. 3408/2021).

Con orientamento costante la Corte suprema ha, poi, affermato che il requisito della “vivenza a carico” “va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr., in ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord. 4727/2022 e ord. 41548/2021).

Con riferimento al suddetto requisito economico la stessa Corte di cassazione nell’ord. 23058/2020 ha chiarito che [il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell’inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. n. 15440 del 2004; Cass. n. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente; in particolare, secondo Cass. n. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: “Agli effetti dell’art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli istanti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”; la

disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari “come due facce dello stesso fenomeno” (Cass. n. 18520 del 2006); in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. n. 14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come “ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell’istituto previdenziale n. 478 del 2000 (...)” sicché devono “considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale].

Infatti, l’INPS con delibera del consiglio di amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2010 avente ad oggetto “Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti” ha ritenuto di modificare il precedente “criterio del reddito pari al minimo della pensione aumentato del 30%, vigente in materia di assegni familiari” in quanto non più adeguato adottando il nuovo criterio basato sul “limite di reddito previsto dall’articolo 14-septies della legge n. 33 del 1980 per il diritto a pensione degli invalidi civili totali” considerato che l’inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi

nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale nuovo limite è da aumentare “dell’importo dell’indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua (cfr. INPS, delibera n. 478/2000 e circolare n. 198/2000).

Infine, l’INPS nella circolare n. 185 del 18.11.2015 recante “Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti - art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903” ha confermato con riferimento alla condizione di non autosufficienza economica del superstite tale nuovo limite di reddito stabilendo che “In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato” (cfr., *Ibidem*, par. 3, p. 16).

Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato e provato la convivenza con il padre deceduto producendo in atti il certificato sulla “situazione della famiglia storica” rilasciato in data 17.04.2024 dal Comune di San Cataldo in cui risulta che alla data del 08.05.2021 lo stato di famiglia del sig. M. V. era formato da quest’ultimo e dal figlio

M. M. (cfr. FASCICOLO PROC. 819-2024 TRIB CL, all. 02 Stato di famiglia del ricorso).

Inoltre, il ricorrente ha dato prova che negli anni 2020 e 2021 si trovava in una situazione di assenza di redditi producendo la certificazione della sua situazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Caltanissetta in data 21.05.2024 in cui risulta che quest'ultimo nell'anno d'imposta 2020/2021 non ha percepito redditi (cfr. FASCICOLO PROC. 819-2024 TRIB CL, all. 03 Certificato Agenzia Entrate del ricorso).

Alla luce dei suddetti elementi documentali non contestati in modo specifico dall'INPS e del fatto che il padre del ricorrente era titolare di pensione a carico della gestione pubblica, ne consegue che risulta provata anche la sussistenza del requisito economico della vivenza a carico.

4. In conclusione, alla luce della sussistenza del requisito sanitario e di quello economico, la domanda di pensione di reversibilità del ricorrente va accolta riconoscendo il diritto al conseguimento di tale trattamento dal 01.06.2021 e condannando l'INPS al pagamento di tale trattamento comprensivo di ratei arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

5. La definizione del ricorso sulla base di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi *ex art. 31, co. 3, c.g.c.*, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto

- dichiara il diritto del sig. M. M. a conseguire la reversibilità della pensione diretta del padre M. V. deceduto in data OMISSIS a decorrere dal 01.06.2021;

- condanna l'INPS alla corresponsione del suddetto trattamento pensionistico nonché al pagamento dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.*, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 giugno 2026

Pubblicata il 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M. M. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 30 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)